SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1468-A)

Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA IIª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 17 luglio 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

I senatori del Gruppo comunista osservano che, a loro avviso, non ricorrono i presupposti costituzoinali per il ricorso alla decretazione d'urgenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

8 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, recante norme per il coordinamento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1956, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire 10.000. »;

dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle B-*bis*, B-*ter* e B-*quater* allegate al presente decreto. »;

all'articolo 2:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella B-*quinquies* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto. »;

i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzione di cui alla tabella B-*quinquies* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facoltà di richiedere, con effetto dal 1° aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'assegnazione della classe più elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, è presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

75 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".

I requisiti di contribuzione di cui al precedente comma sono ridotti di due terzi per coloro che presentino domanda di prosecuzione volontaria entro il 31 maggio 1982 e di un terzo per coloro che presentino la domanda nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1983. »;

dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in cas-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

se od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta. »;

dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 2.-*bis*. — Con effetto dal 1° gennaio 1982 non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi; con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni concesse anteriormente alla predetta data.

Art. 2-*ter*. — La contribuzione volontaria versata per periodi successivi al 31 dicembre 1981 è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, limitatamente al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1985, alla contribuzione versata dagli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla predetta data del 1° gennaio 1982.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La contribuzione volontaria di cui al primo comma è utile ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ai superstiti.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 la contribuzione volontaria di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica ai contributi assicurativi base.

Art. 2-*quater*. — Con effetto dal 1° gennaio 1981 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 3 milioni, compete un'ulteriore detrazione di imposta di lire 60 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti, con effetto dal 1° gennaio 1981 è abrogato l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146. »;

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonchè delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo dei rediti predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

Fermi restando i limiti di reddito di cui al precedente comma, nel caso di concorso di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti, l'integrazione di cui al comma stesso spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo d'importo più elevato o, a parità d'importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito.

Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Coloro che percepiscono redditi superiori ai limiti fissati nei commi precedenti ma per un ammontare inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione hanno diritto all'integrazione ridotta in misura corrispondente all'ammontare stesso.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al tratta-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali di competenza, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è attribuito l'importo del trattamento minimo vigente al 31 dicembre 1981, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari e alle pensioni di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita.

Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente decreto, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. »;

dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis*. — Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. »;

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a lire 30.000 annue ed a lire 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — A decorrere dall'anno 1981 i titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tembre 1973, n. 601, e del 32 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato. »;

all'articolo 8:

i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1,50 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 per cento al 2,75 per cento. »;

il terzo comma è soppresso;

all'articolo 9:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981, i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:

1) assicurazione contro le malattie:

a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) per il finanziamento previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento, di cui lo 0,02 a carico del lavoratore;

2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;

3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;

4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento. »;

il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di aziende diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al Servizio per i con-contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato. »;

all'articolo 10:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso. »;

il secondo comma è soppresso;

il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è di cinque punti inferiore al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

I provvedimenti relativi a dilazioni o differimenti contributivi devono essere comunicati annualmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. »;

il quinto comma è soppresso;

dopo gli articoli del decreto-legge, sono aggiunte, in allegato, le seguenti tabelle:

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B-*bis*

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	in complesso
1ª	fino a L. 17.200	26	6	6	4	42
2ª	oltre L. 17.200 » » 27.600	36	6	8	4	54
3ª	» » 27.600 » » » 43.200	44	8	8	4	64
4ª	» » 43.200 » » » 54.500	56	8	8	4	76
5ª	» » 54.500 » » » 65.500	66	8	10	8	92
6ª	» » 65.500 » » » 76.300	78	8	10	8	104
7ª	» » 76.300 » » » 90.900	92	10	10	8	120
8ª	» » 90.900 » » » 106.400	108	10	10	8	136
9ª	» » 106.400 » » » 122.700	126	12	12	8	158
10ª	» » 122.700 » » » 138.200	144	12	12	8	176
11ª	» » 138.200 » » » 153.600	160	12	12	12	196
12ª	» » 153.600 » » » 171.800	178	14	14	12	218
13ª	» » 171.800 » » » 190.900	200	14	14	12	240
14ª	» » 190.900 » » » 209.100	220	14	14	12	260
15ª	» » 209.100 » » » 227.300	240	14	14	12	280
16ª	» » 227.300 » » » 245.500	260	14	14	12	300
17ª	» » 245.500 » » » 263.600	280	16	16	14	326
18ª	» » 263.600 » » » 281.800	300	16	16	14	346
19ª	» » 281.800 » » » 300.000	320	16	16	14	366
20ª	» » 300.000 » » » 320.500	340	16	16	16	388
21ª	» » 320.500 » » » 343.200	365	16	16	16	413
22ª	» » 343.200 » » » 368.200	390	16	16	16	438
23ª	» » 368.200 » » » 395.500	420	16	16	16	468
24ª	» » 395.500 » » » 422.700	450	18	18	16	502
25ª	» » 422.700 » » » 451.500	480	18	18	16	532
26ª	» » 451.500 » » » 490.900	520	18	18	16	572
27ª	» » 490.900 » » » 527.300	560	18	18	18	614
28ª	» » 527.300 » » » 563.600	600	18	18	18	654
29ª	» » 563.600 » » » 600.000	640	18	18	18	694
30ª	» » 600.000 » » » 636.400	680	18	18	18	734
31ª	» » 636.400 » » » 676.800	720	18	18	18	774
32ª	» » 676.800 » » » 717.200	765	20	20	18	823
33ª	» » 717.200 » » » 757.600	810	20	20	18	868
34ª	» » 757.600 » » » 798.000	855	20	20	18	913
35ª	» » 798.000 » » » 838.400	900	20	20	18	958
36ª	» » 838.400 » » » 878.800	945	20	20	20	1.005
37ª	» » 878.800 » » » 919.200	990	20	20	20	1.050
38ª	» » 919.200 » » » 959.600	1.035	20	20	20	1.095
39ª	» » 959.600 » » » 1.000.000	1.080	20	20	20	1.140
40ª	» » 1.000.000 » » » 1.040.400	1.125	20	20	20	1.185
41ª	» » 1.040.400 » » » 1.081.100	1.165	22	22	22	1.231
42ª	» » 1.081.100 » » » 1.121.800	1.210	22	22	22	1.276
43ª	» » 1.121.800 » » » 1.162.500	1.255	22	22	22	1.321
44ª	» » 1.162.500 » » » 1.203.300	1.300	26	26	22	1.374
45ª	» » 1.203.300 » » » 1.244.000	1.345	26	26	22	1.419
46ª	» » 1.244.000 » » » 1.284.700	1.390	26	26	22	1.464
47ª	» » 1.284.700 » » » 1.326.300	1.435	26	26	26	1.513
48ª	» » 1.326.300 » » » 1.367.900	1.480	26	26	26	1.558
49ª	» » 1.367.900 » » » 1.409.500	1.530	26	26	26	1.608
50ª	» » 1.409.500 » » » 1.451.100	1.575	30	30	26	1.661
51ª	» » 1.451.100 » » » 1.492.700	1.620	30	30	26	1.706
52ª	» » 1.492.700	1.670	30	30	30	1.760

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B-*ter*

Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	in complesso
1ª	fino a L. 4.000	6	1	1	1	9
2ª	oltre L. 4.000 fino a L. 6.400	8	1	1	1	11
3ª	» » 6.400 » » » 10.000	10	1	1	1	13
4ª	» » 10.000 » » » 12.600	13	2	2	1	18
5ª	» » 12.600 » » » 15.100	15	2	2	2	21
6ª	» » 15.100 » » » 17.600	18	2	2	2	24
7ª	» » 17.600 » » » 21.000	21	2	2	2	27
8ª	» » 21.000 » » » 24.600	25	2	2	2	31
9ª	» » 24.600 » » » 28.300	29	3	3	2	37
10ª	» » 28.300 » » » 31.900	33	3	3	2	41
11ª	» » 31.900 » » » 35.500	37	3	3	3	46
12ª	» » 35.500 » » » 39.700	41	3	3	3	50
13ª	» » 39.700 » » » 44.100	45	4	4	3	56
14ª	» » 44.100 » » » 48.300	51	4	4	3	62
15ª	» » 48.300 » » » 52.500	55	4	4	3	66
16ª	» » 52.500 » » » 56.700	60	4	4	3	71
17ª	» » 56.700 » » » 60.900	65	4	4	3	76
18ª	» » 60.900 » » » 65.100	69	4	4	3	80
19ª	» » 65.100 » » » 69.300	74	4	4	3	85
20ª	» » 69.300 » » » 74.000	78	4	4	4	90
21ª	» » 74.000 » » » 79.200	84	4	4	4	96
22ª	» » 79.200 » » » 85.000	90	4	4	4	102
23ª	» » 85.000 » » » 91.300	97	4	4	4	109
24ª	» » 91.300 » » » 97.600	104	4	4	4	116
25ª	» » 97.600 » » » 104.900	111	4	4	4	123
26ª	» » 104.900 » » » 113.300	120	4	4	4	132
27ª	» » 113.300 » » » 121.800	129	4	4	4	141
28ª	» » 121.800 » » » 130.100	138	4	4	4	150
29ª	» » 130.100 » » » 138.500	148	4	4	4	160
30ª	» » 138.500 » » » 146.900	158	4	4	4	170
31ª	» » 146.900 » » » 156.200	168	4	4	4	180
32ª	» » 156.200 » » » 165.500	178	5	5	4	192
33ª	» » 165.500 » » » 174.800	188	5	5	4	202
34ª	» » 174.800 » » » 184.200	198	5	5	4	212
35ª	» » 184.200 » » » 193.500	208	5	5	4	222
36ª	» » 193.500 » » » 202.800	218	5	5	5	233
37ª	» » 202.800 » » » 212.100	228	5	5	5	243
38ª	» » 212.100 » » » 221.500	238	5	5	5	253
39ª	» » 221.500 » » » 230.800	249	5	5	5	264
40ª	» » 230.800 » » » 240.100	260	5	5	5	275
41ª	» » 240.100 » » » 249.500	269	5	5	5	284
42ª	» » 249.500 » » » 258.900	279	5	5	5	294
43ª	» » 258.900 » » » 268.300	290	5	5	5	305
44ª	» » 268.300 » » » 277.700	300	6	6	5	317
45ª	» » 277.700 » » » 287.100	311	6	6	5	328
46ª	» » 287.100 » » » 296.500	321	6	6	5	338
47ª	» » 296.500 » » » 306.100	331	6	6	6	349
48ª	» » 306.100 » » » 315.700	342	6	6	6	360
49ª	» » 315.700 » » » 325.300	353	6	6	6	371
50ª	» » 325.300 » » » 334.900	363	7	7	6	383
51ª	» » 334.900 » » » 344.500	374	7	7	6	394
52ª	» » 344.500	385	7	7	7	406

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B-*quater*

Prontuario per il calcolo della retribuzione pensionabile

Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente	Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente
6	3.500	129	117.550
8	5.200	138	125.950
10	8.200	148	134.300
13	11.300	158	142.700
15	13.850	168	151.550
18	16.350	178	160.850
21	19.300	188	170.150
25	22.800	198	179.500
29	26.450	208	188.850
33	30.100	218	198.150
37	33.700	228	207.450
41	37.600	238	216.800
45	41.900	249	226.150
51	46.200	260	235.450
55	50.400	269	244.800
60	54.600	280	254.200
65	58.800	290	263.600
69	63.000	300	273.000
74	67.200	311	282.400
78	71.650	321	291.800
84	76.600	331	301.200
90	82.100	342	310.900
97	88.150	353	320.500
104	94.450	363	330.100
111	101.250	374	339.700
120	109.100	385	350.150

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *B-quinquies*

CLASSI DI RETRIBUZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale							Retribuzione media settimanale imponibile (lire)
1ª				fino	a	L.	4.700	4.100
2ª	oltre	L.	4.700	»	»	»	7.500	6.100
3ª	»	»	7.500	»	»	»	11.700	9.600
4ª	»	»	11.700	»	»	»	14.800	13.250
5ª	»	»	14.800	»	»	»	17.700	16.250
6ª	»	»	17.700	»	»	»	20.600	19.150
7ª	»	»	20.600	»	»	»	24.600	22.600
8ª	»	»	24.600	»	»	»	28.800	26.700
9ª	»	»	28.800	»	»	»	33.100	30.950
10ª	»	»	33.100	»	»	»	37.400	35.250
11ª	»	»	37.400	»	»	»	41.600	39.500
12ª	»	»	41.600	»	»	»	46.500	44.050
13ª	»	»	46.500	»	»	»	51.600	49.050
14ª	»	»	51.600	»	»	»	56.600	54.100
15ª	»	»	56.600	»	»	»	61.500	59.050
16ª	»	»	61.500	»	»	»	66.400	63.950
17ª	»	»	66.400	»	»	»	71.300	68.850
18ª	»	»	71.300	»	»	»	76.200	73.750
19ª	»	»	76.200	»	»	»	81.200	78.700
20ª	»	»	81.200	»	»	»	86.700	83.950
21ª	»	»	86.700	»	»	»	92.700	89.700
22ª	»	»	92.700	»	»	»	99.500	96.100
23ª	»	»	99.500	»	»	»	106.900	103.200
24ª	»	»	106.900	»	»	»	114.300	110.600
25ª	»	»	114.300	»	»	»	122.800	118.550
26ª	»	»	122.800	»	»	»	132.700	127.750
27ª	»	»	132.700	»	»	»	142.600	137.650
28ª	»	»	142.600	»	»	»	152.300	147.450
29ª	»	»	152.300	»	»	»	162.200	157.250
30ª	»	»	162.200	»	»	»	172.000	167.100
31ª	»	»	172.000	»	»	»	182.900	177.450
32ª	»	»	182.900	»	»	»	193.800	188.350
33ª	»	»	193.800	»	»	»	204.700	199.250
34ª	»	»	204.700	»	»	»	215.700	210.200
35ª	»	»	215.700	»	»	»	226.600	221.150
36ª	»	»	226.600	»	»	»	237.500	232.050
37ª	»	»	237.500	»	»	»	248.400	242.950
38ª	»	»	248.400	»	»	»	259.400	253.900
39ª	»	»	259.400	»	»	»	270.300	264.850
40ª	»	»	270.300	»	»	»	281.200	275.750
41ª	»	»	281.200	»	»	»	292.200	286.700
42ª	»	»	292.200	»	»	»	303.200	297.700
43ª	»	»	303.200	»	»	»	314.200	308.700
44ª	»	»	314.200	»	»	»	325.200	319.700
45ª	»	»	325.200	»	»	»	336.200	330.700
46ª	»	»	336.200	»	»	»	347.200	341.700
47ª	»	»	347.200					351.500

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 147 del 30 maggio 1981.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(*Minimale di retribuzione ai fini contributivi*)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle allegate tabelle *A* e *B*.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Minimale di retribuzione ai fini contributivi*)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

TABELLA *A*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	50.000	15.070	14.070
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni	38.000	18.070	16.070
Artigianato	—	16.070	14.070
Agricoltura	40.000	21.070	—
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	50.000	17.070	16.070
Commercio	50.000	14.070	14.070

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1956, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire 10.000.

Identico.

Identico.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle B-*bis*, B-*ter* e B-*quater* allegate al presente decreto.

TABELLA *A*

Identica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TABELLA *B*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	Impiegati docenti e non docenti	Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese quelle pubbliche di beneficienza ed assistenza	19.070	8.790	7.030
Istruzione ed educazione scolare non statale .	19.570	8.790	8.790
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza	19.070	7.910	6.150
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	19.070	7.910	6.150
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Spettacolo	41.000	12.310	9.670
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	34.500	10.550	7.910

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *B*

Identica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Segue: TABELLA *B*

SETTORE	QUALIFICHE		
	Capo Ufficio-impiegato di 1ª categoria	Impiegati di 2ª e 3ª categoria	
Agenti di assicurazione in gestione libera .	12.310	8.790	
	Impiegato di concetto	Impiegato d'ordine	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	14.070	11.430	
	Personale docente e non docente		
Amministrazione statale	8.790		
	Ispettori di organizzazione produttiva	Ispettori di produzione Cat. A	Ispettori di produzione Cat. B e C
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	32.000	16.070	10.550
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	5.270		
	Personale di fatica, custodia e pulizia		
Credito (per il solo personale ausiliario) . .	7.030		
	Operai 3° livello	Operai 4° livello	Operai 5° livello
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	8.790	7.910	7.030
	Pulitori		
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	7.030		
	Capo barca motorista	Capo pesca	Marinaio
Pesca costiera (*)	11.430	10.550	8.790
	Redattore	Praticante	Collaboratore corrispondente
Giornalisti	29.700	21.070	5.270

(*) Minimali relativi ai non iscritti alle C.N.P.M.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: TABELLA *B*

Identica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

(*Importo minimo dei contributi volontari*)

A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della tredicesima classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le retribuzioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono aumentate in misura pari al 17,1 per cento del loro ammontare, entro il limite massimo di retribuzione di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Importo minimo dei contributi volontari)

A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella B-*quinquies* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

Identico

Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzione di cui alla tabella B-*quinquies* relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facoltà di richiedere, con effetto dal 1° aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'assegnazione della classe più elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;
156 contributi settimanali;
279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani ».

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

« *Identico*:

identico;
identico;
identico;
identico;

75 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

I requisiti di contribuzione di cui al precedente comma sono ridotti di due terzi per coloro che presentino domanda di prosecuzione volontaria entro il 31 maggio 1982 e di un terzo per coloro che presentino la domanda nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1983.

Identico.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Art. 2-*bis*.

Con effetto dal 1° gennaio 1982 non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tu-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

(*Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito*)

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonchè delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a tre volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bercolosi; con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni concesse anteriormente alla predetta data.

Art. 2-*ter*.

La contribuzione volontaria versata per periodi successivi al 31 dicembre 1981 è utile ai fini della determinazione della misura e non per l'acquisizione del diritto alla pensione di invalidità.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, limitatamente al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1985, alla contribuzione versata dagli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla predetta datta del 1° gennaio 1982.

La contribuzione volontaria di cui al primo comma è utile ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ai superstiti.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 la contribuzione volontaria di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica ai contributi assicurativi base.

Art. 2-*quater*.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 3 milioni, compete una ulteriore detrazione d'imposta di lire 60 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti, con effetto dal 1° gennaio 1981 è abrogato l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art. 3.

(*Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito*)

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonchè delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del tratta-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

visto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, superiore a cinque volte l'importo annuo del trattamento minimo stesso. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Coloro che percepiscono redditi superiori ai limiti fissati nei commi precedenti ma per un ammontare inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione hanno diritto all'integrazione ridotta in misura corrispondente all'ammontare stesso.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 30 giugno 1981 sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi.

I soggetti che ai sensi dei commi precedenti non hanno diritto in tutto o in parte all'integrazione al trattamento minimo hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno 1981, alle gestioni previdenziali di competenza una dichiarazione da cui risulti l'ammontare del reddito annuo di cui al primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione.

Soppresso.

Fermi restando i limiti di reddito di cui al precedente comma, nel caso di concorso di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti, l'integrazione di cui al comma stesso spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo d'importo più elevato o, a parità d'importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito.

Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Identico.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali di competenza, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è attribuito l'importo del trattamento minimo vigente al 31 dicembre 1981, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita.

Art. 4.

(*Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura*)

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a lire 30.000 per l'anno 1981, ed a lire 40.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 5.

(*Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*)

A decorrere dall'anno 1981 i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari e alle pensioni di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Identico.

Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente decreto, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

Art. 3-*bis*.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Art. 4.

(*Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura*)

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a lire 30.000 annue ed a lire 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

(*Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*)

A decorrere dall'anno 1981 i titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili ed i rispettivi concedenti sono tenuti al paga-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato al reddito agrario aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e del 32 per cento per le aziende situate nei comuni non montani.

Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso.

Art. 6.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia*)

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Art. 7.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia*)

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento di un contributo aziendale aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurate al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e del 32 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

Art. 6.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia*)

Identico.

Art. 7.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 3,25 per cento.

L'avanzo patrimoniale della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risultante al 31 dicembre 1980 è trasferito, nella misura dei due terzi, alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Art. 9.

(*Adeguamento dei contributi sociali di malattia*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per gli operai agricoli è determinato nella misura del 3 per cento delle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di lire 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'articolo 2 del decreto predetto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1,50 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 2,75 per cento.

Soppresso.

Art. 9.

(*Adeguamento dei contributi sociali di malattia*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981, i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:

1) assicurazione contro le malattie:

a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;

b) per il finanziamento previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento, di cui lo 0,02 a carico del lavoratore;

2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;

3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;

4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i coltivatori diretti sono tenuti al pagamento di un contributo di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e del 30 per cento per le aziende situate in comuni non montani.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'1,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Art. 10.

(*Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori*)

L'interesse di dilazione e di differimento per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è stabilito nella misura di una volta e mezzo il tasso di interesse bancario per i clienti primari.

Non è ammessa la dilazione del pagamento degli interessi.

Per le aziende, per le quali il CIPI accerti lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'interesse di cui al primo comma è stabilito dal CIPI stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di aziende diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

Identico.

Identico.

Art. 10.

(*Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori*)

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Soppresso.

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, conver-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I provvedimenti relativi a dilazioni o differimenti contributivi devono essere comunicati trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

È abrogata ogni norma in contrasto con il presente articolo.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è di cinque punti inferiore al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

I provvedimenti relativi a dilazioni o differimenti contributivi devono essere comunicati annualmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Soppresso.

Art. 11.

Identico.

TABELLE B-*bis*, B-*ter*, B-*quater*, B-*quinquies*

N. B. - *Per il testo delle tabelle, cfr.,* supra, *il disegno di legge nella redazione proposta dalla Commissione,* a pp. 15, 17, 19 *e* 21.